SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 794)

DISEGNO DI LEGGE

d'inizativa dei senatori BUZIO, OCCHIPINTI, RIVA, PECORARO e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1977

Modificazioni alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato 18 marzo 1968, n. 249, prevedeva all'articolo 16, lettera *i*), che per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, dovevano essere dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. L'articolo 16-*quater* della stessa legge, relativo agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, prescriveva tra l'altro che con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, fossero adottati per i militari criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 16.

Conseguentemente, con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stata data applicazione all'articolo 16-*quater* della legge delega, stabilendo modifiche alle norme che riguardano lo stato, l'avanzamento ed il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Non in aderenza peraltro con quanto previsto dalla legge delega, le norme transitorie di applicazione della legge n. 804, in particolare l'articolo 17, configurano un grave danno per gli ufficiali il cui stato ricade nell'ambito delle norme transitorie della legge stessa. Dette norme, infatti, determinano una situazione peggiorativa della posizione di stato e del trattamento economico, in confronto allo stato giuridico e al trattamento economico che detti ufficiali erano certi di avere in base alla consolidata legislazione precedentemente vigente.

In effetti, le norme transitorie contenute nell'articolo 17 della legge n. 804 costringono un gran numero di colonnelli e generali ad abbandonare il servizio attivo alla data del 31 dicembre 1978, ad una età media considerevolmente più giovane di quella precedentemente stabilita per legge e questo, per alcuni, con un anticipo di 10-12 anni sui già ridotti limiti di età previsti dalla legge « sullo stato degli ufficiali » 10 aprile 1954, n, 113, e della legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

Peraltro, l'attuazione di tale provvedimento, che per taluni aspetti appare aderente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

alle esigenze delle Forze armate come, ad esempio, quella di limitare il numero dei colonnelli e dei generali in servizio permanente, anzichè essere perseguita con un provvedimento legislativo di esodo volontario e con un trattamento economico agevolativo ed incentivante, è stata disposta invece con un provvedimento di autorità e con un trattamento economico peggiorativo e gravemente lesivo degli interessi di ufficiali meritevoli sotto ogni aspetto, i quali non hanno alcuna responsabilità per una situazione di esuberanza dei quadri elevati delle Forze armate, non più rispondente alle attuali ridotte esigenze.

La modifica peggiorativa relativa alla condizione di stato si concreterà il 31 dicembre 1978 nel porre gli ufficiali di cui si tratta « in aspettativa per riduzione di quadri » sino al raggiungimento del limite di età. Molti di detti ufficiali dovranno così restare nella posizione di « aspettativa », in pratica cioè senza attivo impiego e nella condizione di pensionati, molti anni prima dell'età pensionabile. E questo in contrasto con la stessa legge di base « sullo stato degli ufficiali » 10 aprile 1954, n. 113, la quale prevede che l'aspettativa per riduzione di quadri può essere adottata nei confronti dei singoli per un massimo di anni due in un quinquennio e mediante la rotazione dei quadri esuberanti nella posizione di aspettativa, ovviamente per ripartire il più possibile il danno causato ai singoli per esigenze dell'amministrazione.

Inoltre il provvedimento si discosta sostanzialmente dalla disciplina dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto non prevede l'esodo agevolato concesso ai funzionari civili all'articolo 67.

La situazione descritta appare pertanto discriminatoria, se considerata in rapporto all'esodo volontario con trattamento economico favorevole riservato ai funzionari civili dello Stato ed ove si osservi che, tra i militari, subiscono il maggior danno proprio coloro che hanno raggiunto in giovane età i gradi elevati per proprio merito e per i sacrifici compiuti.

Non si può fare a meno di osservare inoltre che proprio nel momento in cui gli ufficiali provenienti dal complemento hanno di recente avuta la giusta garanzia di restare in servizio sino al limite di età, nel contempo gli ufficiali provenienti dai corsi regolari vengono privati della stessa garanzia, che già avevano in base alla legge « sullo stato degli ufficiali ».

Per quanto riguarda poi il trattamento economico riservato dalle norme transitorie della legge n. 804 del 1973 agli ufficiali da porre in aspettativa per riduzione di quadri, esso è così peggiorativo da quasi dimezzare gli assegni percepiti in servizio, ponendo così in essere un trattamento contrario allo spirito ed alla lettera della legge delega per la riforma dell'Amministrazione dello Stato e sollevando non poche questioni di ordine psicologico, umano, giuridico e sociale di importanza certamente non trascurabile, con conseguente vivo, diffuso e persistente disagio tra gli ufficiali interessati.

È quindi indispensabile che al più presto venga approvato un provvedimento riparatore per correggere i riflessi negativi delle disposizioni transitorie della legge n. 804 che, volta a raggiungere scopi diversi, porterebbero, qualora attuati nella vigente stesura, a situazioni di fatto che non è esagerato definire inique e controproducenti.

A tale scopo, infatti, è stato predisposto il presente disegno di legge che, nel suo insieme, tende ad apportare alcuni necessari correttivi alle norme transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, integrandone talune disposizioni volte a garantire posizioni giuridiche acquisite in conformità alle norme dell'articolo 16, lettera *i*), della legge delega e successive modificazioni, ed a riconoscere agli ufficiali in questione la parità del trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, con un emendato articolo 17, nel quale non vi è menzione della posizione di aspettativa per riduzione di quadri disposta d'autorità al 31 dicembre 1978 per gli ufficiali interessati alle norme transitorie di applicazione della legge.

Ne risulterà che il raggiungimento della posizione di quiescenza avverrà in modo progressivo e naturale, cioè per effetto del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge fondamentale di Stato. Si potrà pertanto verificare per pochi anni ancora una pratica eccedenza al numero chiuso che andrà però progressivamente e rapidamente decrescendo.

Del resto, la stessa relazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, pagina 7, commentando gli articoli 15, 16, 17 e 18 relativi alle norme transitorie, evidenzia che detti articoli contengono norme « per assicurare l'ordinato, graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ». Immediatamente dopo, peraltro, la stessa relazione, pur riconoscendo che normalmente l'eliminazione delle eccedenze avviene per naturale estinguersi delle posizioni soprannumerarie, invita ad apprezzare la scelta adottata di eliminare ogni soprannumero al 31 dicembre 1978. Non si può fare a meno di osservare in proposito che, a parte la contraddizione insita nella stessa relazione alla legge n. 804, gli ufficiali eliminati dal servizio attivo ad un'età inferiore ai 50 anni e con un trattamento economico ridotto in pratica a quasi il 50 per cento non possono certamente condividere il limite del 31 dicembre 1978 e le modalità adottate.

Lo scopo di accelerare l'eliminazione naturale del soprannumero può invece essere perseguito attraverso misure incentivanti di esodo volontario.

Al fine pertanto di ridurre e possibilmente eliminare al più presto le temporanee eccedenze al numero chiuso, il nuovo articolo 17 prevede anzitutto per gli ufficiali che volessero essere collocati in congedo anticipatamente rispetto ai limiti di età, un trattamento economico eguale a quello di cui avrebbero goduto qualora rimasti in servizio sino al limite di età.

In particolare si è previsto che, esclusi gli ufficiali che hanno già presentato domanda di congedo anticipato ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, gli altri ufficiali interessati all'applicazione delle norme transitorie possano chiedere di cessare dal servizio permanente entro il 31 dicembre 1978. Agli ufficiali che lo richiedessero è attribuito un trattamento economico che prevede il computo di tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, non solo ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita come già previsto dal precedente articolo 17, ma anche ai fini degli aumenti periodici di stipendio e dell'indennità di funzione che gli ufficiali avrebbero conseguito qualora fossero rimasti in servizio sino al limite di età.

Quanto sopra in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, come già previsto anche dalla corrente stesura dell'articolo 17 della legge n. 804. In tal modo gli ufficiali interessati dalle norme transitorie della legge n. 804 non riceveranno un danno economico, sia nel caso che restino in servizio nella posizione a disposizione, sia nel caso che chiedano di essere collocati anticipatamente in quiescenza. Peraltro, in linea con uno degli scopi essenziali della legge n. 804, quello cioè di ridurre il numero degli ufficiali di grado elevato ed in armonia con la legge delega per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, è necessario prevedere anche un incentivo allo scopo di favorire l'esodo a domanda, con particolare riguardo agli ufficiali relativamente più giovani, entrati a far parte delle Forze armate nel primo dopoguerra, i quali non beneficiano di alcun provvedimento legislativo incentivante dal punto di vista economico. È da tener conto in proposito che qualora gli ufficiali in questione restassero in servizio nella posizione di stato « a disposizione » essi non sarebbero ulteriormente valutati per l'avanzamento e sarebbero impiegati in incarichi secondari dovendo dare la priorità agli ufficiali in servizio permanente effettivo. È da ritenere pertanto che parte di essi, qualora incoraggiati, preferirebbe lasciare il servizio permanente. In proposito è bene richiamare che la concessione dell'esodo in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 25 ottobre 1970, n. 775, è stata prevista per i funzionari civili dall'articolo 67 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che lo ha esteso a tutti i funzionari direttivi.

L'estensione di tale beneficio anche agli ufficiali di cui trattasi e che non godono di altri benefici è richiesta non solo dal principio della parità di trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche dalla necessità di offrire agli ufficiali una alternativa, consentendo loro la possibilità di fare una libera scelta secondo i sacri princìpi della giustizia, della democrazia e del diritto: accettare le nuove condizioni e continuare a prestare servizio oppure non accettarle e lasciare il servizio con qualche beneficio economico e morale.

L'ultimo comma del nuovo articolo 17, infine, conferma quanto previsto nel precedente articolo 17 della legge n. 804 circa la indennità di ausiliaria che viene normalmente attribuita agli ufficiali in congedo, prassi che rientra nell'ordinario.

Onorevoli senatori, siamo certi che il disegno di legge incontrerà la vostra approvazione in quanto trattasi di un atto di assoluta equità che interessa numerosi ufficiali che hanno ben meritato, tra i quali una buona parte dei giovani che negli anni difficili del dopoguerra ebbero fede nella ricostruzione del Paese ed entrarono nelle Forze armate ove hanno onorevolmente dato tutte le loro energie per trent'anni. Questi ufficiali non possono ora essere posti d'autorità e con così largo anticipo nel limbo della « aspettativa per riduzione di quadri sino al limite di età » come previsto dalle norme transitorie della legge n. 804. Considerazioni di trattamento economico a parte, non può essere sottaciuto inoltre il fatto che per detti ufficiali, specie per i più giovani, oltre che di interrompere il rapporto di impiego, si tratta di troncare con innaturale anticipo una missione scelta per la vita.

È questo, in definitiva, onorevoli senatori, un atto di giustizia, un atto che è in armonia con lo spirito della legge delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato e che, in definitiva, concorrerà a raggiungere anche gli scopi della legge n. 804, senza peraltro danneggiare i singoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16 permangono in servizio fino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione, con diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma che eccedessero al 31 dicembre 1978 il numero previsto dall'articolo 3 della presente legge sono da considerarsi in temporaneo aumento al predetto numero, sino all'esaurimento per raggiungimento del limite di età o per effetto dei provvedimenti incentivanti di congedamento anticipato a domanda di cui ai commi successivi.

Gli ufficiali di cui al presente articolo, che non siano compresi nei contingenti di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda entro il 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, al fine della liquidazione della pensione, dell'indennità di buonuscita e degli aumenti periodici di stipendio ed indennità di funzione, sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma che non hanno diritto ai benefici economici

previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e che sono entrati a far parte delle Forze armate dopo la fine della guerra è attribuito inoltre lo stesso trattamento economico previsto per i funzionari civili all'articolo 67, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli ufficiali di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono attribuite anche le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288 ».

Art. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.